RIORDINAMENTO DEGLI ESAMI DI STATO DI MATURITA', DI ABILITAZIONE E DI LICENZA DELLA SCUOLA MEDIA

Art. 2

Condizioni di ammissione

Possono sostenere gli esami di maturita' gli alunni di scuola statale, pareggiata e legalmente riconosciuta, che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso del liceo classico, del liceo scientifico, dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale e che siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale. Lo scrutinio finale di cui al precedente comma e' inteso a valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio dell'ultima classe e consiste nella formulazione di un giudizio analitico sul profitto conseguito in ciascuna di dette materie. L'ammissione e' deliberata motivatamente dal consiglio di classe a maggioranza di due terzi. Agli alunni non ammessi a sostenere gli esami di maturita' viene comunicata, a loro richiesta, la motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio o dalle prove sostitutive di cui al comma secondo del successivo art. 3.

Versione in vigore dal 15 febbraio 1969, non più in vigore dal 17 aprile 1969 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento degli esami di Stato di maturita', di abilitazione e di licenza della scuola media
Estremi	Decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1969

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-degli-esami-di-stato-di-maturita-di-abilitazione-e-di/art-2-condizioni-di-ammissione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it